

Polizza di assicurazione della responsabilità civile

Sono tenuti alla stipulazione della polizza gli intermediari, sia persone fisiche che società, iscritti nella sezione A o nella sezione B del registro che intendano svolgere l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica e di altri Stati membri dello SEE.

Gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Autorità l'inizio dell'eventuale periodo di inattività.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata con un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005 o con un'impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E' consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

- € 1.000.000,00 per ciascun sinistro;
- € 1.500.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

N.B. a far data dal 1 gennaio 2010 i massimali di copertura della polizza dovranno essere di importo almeno pari a:

- € 1.120.200,00 per ciascun sinistro;
- € 1.680.300,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.

Per le società che esercitano attività assicurativa e riassicurativa il massimale globale annuo deve essere distinto per tipo di attività.

La polizza ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell'anno di iscrizione e sono rinnovate annualmente.

La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

- garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società iscritte nella sezione A o B la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentati legali, ed agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
- coprire l'integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell'attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell'efficacia della copertura;
- l'inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall'impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l'integrale ristoro del danno subito; l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato;
- garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello SEE.

Qualora l'intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

L'intermediario comunica all'Autorità la stipula della polizza per la responsabilità civile professionale:

- all'atto di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, rendendo l'apposita dichiarazione prevista, rispettivamente, nell'**allegato 1** o nell'**allegato 2 (QUADRO A** per le persone fisiche, **QUADRO B** per le società);
- in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A o B, mediante trasmissione all'ISVAP dell'**allegato 11 (QUADRO A** per le persone fisiche, **QUADRO B** per le società).

Ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 2664 del 17 dicembre 2008, gli intermediari non sono tenuti a comunicare né il rinnovo annuale né la conferma della polizza pluriennale.